



Regione Puglia

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DEL BENESSERE

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: Proposta di Legge n. 390 “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione dei minori

Breve descrizione del contenuto della proposta (ambito applicativo e finalità):

Premessa

Obbligo di vaccinazione (L. n. 891/1939 – L. n. 51/1966 – L. n. 292/1963 – L. 165/1991)

Gli obblighi vaccinali nell’infanzia, così come stabiliti dalla normativa nazionale in vigore, riguardano quattro tipologie di infezioni prevenibili (difterite, tetano, poliomelite, epatite b). Il sistema sanzionatorio inizialmente previsto dal legislatore in caso di mancata osservanza del trattamento comportava una responsabilità penale in capo ai genitori inadempienti nonché il divieto di frequenza scolastica per i minori non vaccinati (DPR n. 1518/1967, art. 47). Successivamente, il reato penale è stato trasformato in illecito sanzionabile in via amministrativa e il divieto di ammissione scolastico in obbligo di segnalazione alla ASL competente e al Ministero della Sanità (DPR n. 355/1999). La coercibilità dell’obbligo di vaccinazione resta, quindi, un rimedio esperibile con la richiesta di intervento del Tribunale per i minorenni giustificato anche da ulteriori comportamenti negligenti o pregiudiziali tenuti dall’esercente la potestà genitoriale verso il minore (Corte Cost. sent. n.132 del 1992).

A completamento del contesto normativo di riferimento si pone l’art. 32 della Costituzione. La libertà di cura di ciascuno non può impedire al legislatore di imporre un trattamento sanitario per ragioni di salute pubblica (Corte Cost. sent. n. 307/1990) nonché di prevedere, con norma, l’obbligatorietà delle vaccinazioni (Corte Cost. sent. n. 258/1994).

La Suprema Corte, pur introducendo una riserva di legge in materia, non prevede alcuna prevalenza del diritto alla salute collettiva a scapito di quello alla salute individuale e induce ad una riflessione in tema di competenza legislativa alla luce del dettato costituzionale contenuto nell’art. 117.

Una riflessione sui Livelli essenziali delle Prestazioni in materia di diritti civili e sociali è indispensabile per il corretto inquadramento della proposta e la sua sostenibilità.

Essendo, infatti, la tutela della salute una materia di legislazione concorrente, lo Stato è tenuto a stabilire i principi entro i quali può muoversi la disciplina regionale che deve presiedere alla programmazione delle strategie vaccinali definite a livello centrale e da realizzarsi a livello locale. Spetta, quindi, alle Regioni il compito di organizzare il servizio sanitario del proprio ambito territoriale in modo da garantire l’offerta universale delle “prestazioni sanitarie essenziali” individuate dalla normativa statale.

Il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (DPCM del 12/01/2017) riconduce ai LEA (livello essenziale di assistenza) tutte le vaccinazioni previste dal Piano medesimo, siano esse obbligatorie o solo raccomandate.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017/2019

Il documento di programmazione strategica nazionale in materia di vaccinazioni definisce il nuovo Calendario vaccinale nonché gli obiettivi di copertura da raggiungere nel corso del triennio 2017/2019 per i differenti target d'età. In particolare, per i minori in fascia di età 0-6 anni, è prevista la somministrazione di una pluralità di vaccini per i quali viene garantita la fornitura universale e gratuita allo scopo di raggiungere progressivamente, e comunque entro il 2019, una percentuale di copertura pari o superiori al 95% (soglia indicata dall'OMS per ottenere l'immunità di massa). A tal fine il PNPV in vigore orienta le Regioni alla definizione di appositi indirizzi funzionali alle modalità di offerta, attiva e uniforme su tutto il territorio, delle vaccinazioni previste dal Piano ed inserite nei LEA.

Le legislazioni regionali in tema di vaccini

Alcune recenti iniziative legislative regionali in materia di tutela della salute pubblica stanno introducendo l'obbligo di vaccinazione per i minori che accedono alle strutture educative.

Si segnalano l'intervento normativo dell'Emilia Romagna e della Toscana. La Regione Emilia-Romagna con la legge n. 19 del 25 novembre 2016 ha previsto quale "requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto da parte del minore agli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente". La successiva DGR del 21/12/2016 di attuazione ha specificato la tipologia di servizi coinvolta (nidi d'infanzia, servizi integrativi al nido, servizi ricreativi ma non la scuola dell'infanzia perché soggetta a normativa statale) riguardante la fascia d'età compresa tra 0 e 36 mesi. Per accedere ai servizi per la prima infanzia, quindi, sarà necessario presentare al titolare/gestore il certificato vaccinale rilasciato dalla ASL che attesta l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie.

La Regione Toscana si è spinta oltre approvando in giunta una proposta di legge che prevede quale requisito per l'iscrizione ai nidi d'infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia ed alla scuola d'infanzia, "l'aver assolto gli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti nonché le vaccinazioni raccomandate ai minori di età dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente". I responsabili delle strutture saranno tenuti a verificare l'applicazione del dettato normativo comunicando ai servizi territoriali competenti il mancato assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla legge regionale.

Esame dell'articolato

La proposta di legge in esame si inserisce, a pieno, in questo scenario di contesto e risulta coerente con gli indirizzi contenuti nel nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale che, nell'ambito degli interventi mirati all'eradicazione delle malattie infettive e dell'adozione delle conseguenti misure igienico-sanitarie, ha richiamato le raccomandazioni formulate dal CNB (Comitato Nazionale di Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) orientate verso l'assunzione di responsabilità personale e sociale, invitando il Governo, le Regioni e le Istituzioni competenti a moltiplicare gli sforzi perché le vaccinazioni, sia obbligatorie sia raccomandate, raggiungano una copertura appropriata (95%).

La vaccinazione, inquadrata in un contesto etico ed economico, risponde non solo ad obiettivi di prevenzione ma diviene un "sistema di investimento in salute".

In tale ottica la Regione Puglia, sentito il parere di merito della Commissione Regionale Vaccini nella seduta del 15 febbraio 2017, intende promuovere strategie che favoriscano tutte le vaccinazioni previste dal vigente PNPV ai minori di fascia d'età compresa tra 0 e 6 anni, superando la distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, ponendo, in tal modo, al centro dell'attenzione "l'interesse del bambino", che esige "tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore" (sent. 132/1992)".

Con riferimento all'articolato della proposta di legge si sottopone dunque a valutazione che il requisito di accesso ai servizi per l'infanzia non si limiti all'assolvimento degli obblighi vaccinali prescritti dalle leggi vigenti, ma si estenda alle vaccinazioni raccomandate ai minori di età del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente. Questa previsione garantirebbe maggiore efficacia e appropriatezza delle prestazioni erogate, in coerenza con quanto previsto nella revisione del sistema dei LEA.

Contestualmente si suggerisce di declinare le tipologie di servizi educativi per l'infanzia per accedere ai quali sarà necessario aver assolto agli obblighi vaccinali previsti dalla legge de quo, a

garanzia di omogeneità e pari opportunità di trattamento dell'utenza dei servizi educativi su tutto il territorio regionale.

Da ultimo si chiede di valutare l'opportunità di enfatizzare il ruolo proattivo dei servizi vaccinali territoriali e dei Dipartimenti di Prevenzione, che sono i principali "attori" del sistema e che assolvono a funzioni di promozione, corretta informazione, monitoraggio dei target di copertura e governo dell'offerta attiva.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

CAPITOLO _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

in caso di minore entrata

titolo _____, tipologia _____, importo _____;

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO _____
Missione _____ programma _____ titolo _____;
importo _____

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;
Missione _____, programma _____ titolo _____, importo _____;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

titolo _____, tipologia _____, importo _____;
titolo _____, tipologia _____, importo _____;

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è **conforme** alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, 11/5/2017

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Francesca Zampano



Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria